

**Questione pregiudiziale**

Se si debba ritenere non provata l'origine di un prodotto nel caso in cui, pur essendo stato rilasciato per il prodotto un certificato parziale di circolazione delle merci ai sensi dell'articolo 20 del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa nella versione di cui alla decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Egitto del 17 febbraio 2006<sup>(1)</sup>, non sussistessero i presupposti indicati in detta disposizione, in quanto il prodotto, al momento del rilascio del certificato parziale di circolazione delle merci, non si trovava sotto il controllo dell'autorità doganale competente per il rilascio.

<sup>(1)</sup> GU L 73, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour administrative d'appel de Paris (Francia) il 10 dicembre 2012 — Société Reggiani SpA Illuminazione/Ministre de l'Économie et des Finances**

(Causa C-618/12)

(2013/C 101/19)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour administrative d'appel de Paris

**Parti**

*Ricorrente:* Société Reggiani SpA Illuminazione

*Convenuto:* Ministre de l'Économie et des Finances

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 2 [della] direttiva [79/1072/CEE del 6 dicembre 1979]<sup>(1)</sup> violi la libertà di stabilimento in quanto limita il diritto al rimborso ai soli beni mobili.

<sup>(1)</sup> Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331, pag. 11).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 2 gennaio 2013 — Agentur für Arbeit Krefeld — Familienkasse/Susanne Fassbender-Firman**

(Causa C-4/13)

(2013/C 101/20)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti nella causa principale**

*Convenuta e ricorrente in cassazione:* Agentur für Arbeit Krefeld — Familienkasse

*Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione:* Susanne Fassbender-Firman

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71<sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che rientra nell'ambito del potere discrezionale dell'istituzione competente dello Stato membro di occupazione applicare l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 nei casi in cui nello Stato membro di residenza dei familiari non venga presentata domanda per la concessione di assegni familiari.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: sulla base di quali considerazioni di carattere discrezionale l'istituzione competente per le prestazioni familiari dello Stato membro di occupazione possa applicare l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 come se fossero erogate prestazioni nello Stato membro di residenza dei familiari.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima questione: in che misura la decisione discrezionale dell'istituzione competente sia soggetta al controllo giurisdizionale.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149, pag. 2, come modificato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996, GU 1997, L 28, pag. 1.

**Impugnazione proposta il 18 gennaio 2013 da Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 29 novembre 2012, causa T-590/10, Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP/Banca centrale europea**

(Causa C-28/13 P)

(2013/C 101/21)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP (rappresentanti: M. Stephens e R. Lands, solicitors)

*Altra parte nel procedimento:* Banca centrale europea

**Conclusioni delle ricorrenti**

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale del 29 novembre 2012, causa T-590/10. Essa dovrebbe agire in tal senso in quanto il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'adottare tale decisione.

— annullare la decisione della Banca centrale europea («BCE»), comunicata con lettere datate 17 settembre 2010 e 21 ottobre 2010, che nega l'accesso ai documenti richiesti dalle ricorrenti in conformità della decisione della Banca centrale europea del 4 marzo 2004 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) <sup>(1)</sup>. La Corte dovrebbe annullare tale decisione in quanto:

i) la BCE ha commesso un errore manifesto di valutazione e/o ha abusato dei suoi poteri nell'adottare tale decisione; e

ii) l'unico andamento legittimo era che la BCE concedesse l'accesso a tali documenti, come richiesto.

— annullare la sentenza del Tribunale nella misura in cui pone le spese della BCE a carico delle ricorrenti. Essa dovrebbe agire in tal senso in quanto il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'adottare tale decisione.

— in subordine, rinviare la causa al Tribunale per decidere secondo la pronuncia della Corte sui motivi di diritto sollevati nel presente appello.

### Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso errori di diritto:

— nell'interpretare erroneamente l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004 (BCE/2004/3), che prevede un'eccezione al generale diritto di accesso sancito dall'articolo 2 di tale decisione;

— nel ritenere che la BCE era legittimata a concludere che la divulgazione dei documenti richiesti dalle ricorrenti avrebbe compromesso la politica economica dell'Unione europea e della Grecia;

— nell'interpretare erroneamente l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

— nell'omettere di considerare le affermazioni delle ricorrenti con riferimento all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione della BCE.

— le ricorrenti sostengono altresì che il Tribunale ha commesso un errore quanto alle spese.

### Impugnazione proposta il 24 gennaio 2013 da Nexans France SAS, Nexans SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 novembre 2012, causa T-135/09, Nexans France SAS, Nexans SA/Commissione europea

(Causa C-37/13 P)

(2013/C 101/22)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrenti: Nexans France SAS, Nexans SA (rappresentanti: M. Powell, Solicitor, J.-P. Tran-Thiet, avvocato, G. Forwood, Barrister, A. Rogers, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

### Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge la seconda parte del primo motivo di ricorso secondo il quale la portata geografica della decisione di accertamento era eccessivamente ampia e non sufficientemente precisa;

— sulla base delle informazioni di cui dispone, annullare la decisione di accertamento in quanto la sua portata geografica era eccessivamente ampia, non sufficientemente giustificata e non sufficientemente precisa, o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci conformemente alla sentenza della Corte di giustizia sulle questioni di diritto;

— annullare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna la Nexans a sopportare le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla Commissione nel procedimento dinanzi al Tribunale e condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Nexans nel procedimento dinanzi al Tribunale nella misura che la Corte riterrà di giustizia,

— condannare la Commissione alla totalità delle spese sostenute dalla Nexans nel presente procedimento.

### Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti affermano che il Tribunale è incorso in errore nel respingere la loro domanda di annullamento della decisione di accertamento in quanto non sufficientemente precisa, eccessivamente ampia quanto alla portata geografica e applicata a presunte intese e/o pratiche concordate che avevano «probabilmente una portata mondiale». Le ricorrenti affermano inoltre che il Tribunale è incorso in errore nella sua decisione in ordine alle spese.

<sup>(1)</sup> GU L 80, pag. 42.